

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2007

**relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità a determinate misure nel campo della salute e del benessere degli animali e a determinate misure tecniche e scientifiche**

(2007/757/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 17 e 20,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 90/424/CEE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità ad azioni veterinarie specifiche, incluse misure nel campo della salute e del benessere degli animali e misure tecniche e scientifiche.
- (2) Più in particolare, la Comunità deve partecipare finanziariamente all'attuazione di una politica d'informazione nel campo della salute e del benessere degli animali, nonché alla realizzazione di studi in vista della preparazione ed elaborazione della normativa in materia di benessere degli animali. La Comunità intraprende o assiste inoltre gli Stati membri o le organizzazioni internazionali nell'intraprendere le azioni tecniche e scientifiche necessarie per l'elaborazione della normativa veterinaria comunitaria e per promuovere l'insegnamento o la formazione in campo veterinario.
- (3) Sono utilizzate per finalità di ricerca nuove tecnologie applicate alla riproduzione animale, ad esempio la clonazione animale tramite trasferimento di nuclei di cellule somatiche (SCNT). La tecnologia SCNT, che potrebbe trovare applicazione in futuro nella riproduzione animale e nella produzione degli alimenti, oltre ad avere ripercussioni potenziali sulla salute e sul benessere degli animali, presenta anche una dimensione etica e sociale. È necessario, pertanto, a complemento della consultazione attualmente in corso dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e dei gruppi europei di etica, realizzare un'indagine Eurobarometro riguardante il parere dei consumatori in merito al possibile utilizzo della tecnologia SCNT nel settore agroalimentare e, in particolare, il fabbisogno di informazioni sull'applicazione di tale tecnologia nella

catena alimentare nonché le aspettative dei consumatori quanto a metodi di informazione. I risultati dell'indagine Eurobarometro forniranno le necessarie informazioni per la valutazione dell'esigenza di una normativa comunitaria in questo ambito. Occorre pertanto che la Comunità partecipi finanziariamente alla realizzazione di tale studio.

- (4) Il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 <sup>(2)</sup>, prescrive che la Commissione stabilisca una nuova gamma di temperature minime e massime per il trasporto degli animali.
- (5) Inoltre, nel 2004 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha adottato un parere sulle norme relative al microclima all'interno degli autoveicoli adibiti al trasporto di animali <sup>(3)</sup>. È necessario pertanto stabilire le condizioni di temperatura per il trasporto degli animali nei viaggi di lunga distanza nella Comunità e realizzare uno studio in materia. Tale studio fornirà le informazioni necessarie per la preparazione e l'elaborazione della normativa nel settore della protezione degli animali. Occorre pertanto che la Comunità partecipi finanziariamente alla realizzazione di tale studio.
- (6) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio su un programma d'azione comunitario per la protezione ed il benessere degli animali 2006-2010 <sup>(4)</sup> chiede che sia assicurato pieno sostegno alle attività a favore del benessere degli animali svolte da organizzazioni internazionali, in particolare dall'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE).
- (7) Nel 2005, l'UIE ha adottato orientamenti sul benessere degli animali relativamente al trasporto terrestre e marittimo, alla macellazione degli animali destinati al consumo umano e all'abbattimento degli animali come mezzo di lotta contro le malattie. L'UIE intende sviluppare ulteriormente tali orientamenti e adottare provvedimenti tesi a garantirne l'applicazione da parte dei paesi membri dell'UIE, in particolare fornendo loro formazione e consulenza.

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1.

<sup>(3)</sup> *The EFSA Journal* (2004), 122, pagg. 1-25, Standards for microclimate inside animal road transport vehicles.

<sup>(4)</sup> COM(2006) 13 def.

- (8) Le azioni di formazione e comunicazione programmate dall'UIE sono necessarie per l'elaborazione della normativa veterinaria e per promuovere l'insegnamento o la formazione in campo veterinario nei paesi partecipanti. Tali miglioramenti nei paesi terzi rispondono ai desideri espressi dalla maggioranza dei cittadini europei <sup>(1)</sup>, ossia che nei paesi che esportano verso la Comunità le condizioni di benessere degli animali equivalgano a quelle vigenti sul territorio comunitario. Occorre pertanto che la Comunità partecipi al finanziamento di tali azioni.
- (9) L'insorgenza della febbre catarrale degli ovini in Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi è un fatto del tutto nuovo. Al fine di limitare gli effetti negativi di una simile insorgenza, è necessario mettere a disposizione dei veterinari le ultime conoscenze scientifiche, onde rafforzare la sorveglianza clinica passiva basata su una rapida identificazione e segnalazione di casi sospetti, che costituiscono una parte essenziale dei piani di emergenza per la febbre catarrale degli ovini.
- (10) Inoltre, negli Stati membri in questione è prevista la pubblicazione congiunta da parte dell'UIE e della Comunità di un opuscolo sull'epidemia di febbre catarrale degli ovini, che contenga informazioni aggiornate e descriva la politica comunitaria di lotta contro tale epizoozia. Occorre quindi che la Comunità contribuisca finanziariamente alla realizzazione delle attività dell'UIE e alle spese di edizione e di pubblicazione di tale opuscolo.
- (11) La pubblicazione di tale opuscolo contribuirà in maniera significativa allo sviluppo delle necessarie attività di insegnamento e formazione in campo veterinario e costituirà uno strumento essenziale per la messa a punto di programmi nazionali e comunitari di sorveglianza della febbre catarrale degli ovini, che rappresentano una parte importante della normativa veterinaria pertinente.
- (12) Il pagamento del contributo finanziario della Comunità va subordinato all'effettiva esecuzione delle azioni programmate e alla messa a disposizione delle necessarie informazioni.
- (13) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

DECIDE:

*Articolo 1*

È approvato il contributo finanziario della Comunità, conformemente all'articolo 16 della decisione 90/424/CEE, a concorrenza di un importo massimo di 250 000 EUR, per la realizzazione di un'indagine Eurobarometro sul potenziale utilizzo della clonazione animale nel settore agroalimentare.

*Articolo 2*

È approvato il contributo finanziario della Comunità, conformemente all'articolo 16 della decisione 90/424/CEE, a concorrenza di un importo massimo di 300 000 EUR, per la realizzazione di uno studio sulle condizioni di temperatura per il trasporto degli animali nei viaggi di lunga distanza.

*Articolo 3*

È approvato il contributo finanziario della Comunità, conformemente all'articolo 19 della decisione 90/424/CEE, a concorrenza di un importo massimo di 100 000 EUR, per il finanziamento di seminari di formazione relativi all'attuazione degli orientamenti dell'UIE sul benessere degli animali, organizzati dall'Ufficio internazionale delle epizoozie.

*Articolo 4*

È approvato il contributo finanziario della Comunità all'Ufficio internazionale delle epizoozie, conformemente all'articolo 19 della decisione 90/424/CEE, equivalente a non oltre il 50 % dei costi ammissibili e ad un importo massimo di 10 000 EUR, per l'edizione di circa 1 800 copie di un opuscolo sulla febbre catarrale degli ovini.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2007.

*Per la Commissione*

Markos KYPRIANOU

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> Speciale Eurobarometro 270: Attitudes of EU citizens towards Animal Welfare, [http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/survey/sp\\_barometer\\_aw\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/survey/sp_barometer_aw_en.pdf), pag. 32.